

(Comparsa di risposta, pagg.6-7). Manca qualsiasi dato riguardo la convenzione di riferimento e l'epoca in cui è stata conclusa e la molteplicità di convenzioni che si sono succedute nel tempo rende non semplice la ricerca. Tuttavia un rilievo particolare ha il D. Legislativo 22 luglio 1999 n. 261 (Attuazione direttiva 97/67 CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e per il miglioramento della qualità dei servizi) che all'art. 19 dispone: "La disciplina delle responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall'art. 6D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156". In mancanza di prova contraria e con riferimento all'affermazione delle Poste Italiane "disciplina che rispecchia.. principi comuni" si può ipotizzare che l'accordo (o gli accordi) internazionali si siano limitati all'enunciazione di alcuni principi in tema di limitazione della responsabilità, poi autonomamente precisati da ciascuno stato. Di conseguenza è giustificata una deroga al diritto comune della responsabilità civile che realizzi un ragionevole punto di equilibrio fra le esigenze proprie del gestore del servizio e quelle, non meno importanti degli utenti del servizio medesimo, quando per lo svolgimento della loro attività le Poste Italiane abbiano necessità di avvalersi di omologhe strutture di stati esteri. Ma, nel caso in esame si tratta di una notifica a mezzo posta con raccomandata a.r. partita da Roma con destinazione Rieti con scarsa attinenza all'unione universale.

Giurisprudenza della Corte Costituzionale

E' orientata a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 6 DPR156/1973 (sent 303/1988; sent 463/1997; ord. 4/1999). Da ultimo, con sent. 254/2000, la Corte Costituzionale, in relazione al mancato recapito di un telegramma, ha affermato che una totale esclusione della responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio risulta " in aperto contrasto con la definitiva perdita del carattere autoritativo degli atti in cui si estrinseca il rapporto tra il gestore e gli utenti del servizio postale e con la conseguente assimilazione della relativa disciplina a quella di diritto comune. E' appena, poi il caso di ricordare come in quest'ultima non solo manchi una norma in qualche modo analoga alla citata regola di irresponsabilità, ma sia testualmente colpito da nullità il patto di esonero da responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1229 c.p.c.). E ciò in quanto, in tal caso, essendo l'adempimento dell'obbligazione rimesso alla mera volontà dell'obbligato, sarebbe esclusa o, comunque, vanificata la giuridicità del vincolo interpartes. Può, quindi, conclusivamente affermarsi che l'esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma, rendendo immune da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole il soggetto tenuto al recapito, degrada il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico ad un rapporto di mero fatto e rappresenta, quindi, nell'attuale fase di evoluzione dell'ordinamento, un anacronistico privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione.

In conclusione, il giudicante ritiene che il servizio postale non abbia la specificità dalla quale dovrebbero discendere limitazioni al risarcimento del danno derivante dalla irregolarità della notifica di un atto giudiziario, in quanto questa specificità comporterebbe un ingiusto vantaggio in favore di un soggetto privato, quali sono le Poste Italiane.

P.Q.M.

Il gdp, ritenuta la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156; art. 8 D.P.R. 29 maggio 1982n. 655; art. 6 L. 20.11.1982 a 890, nella parte in cui escludono che le Poste Italiane siano tenute al risarcimento del danno causato dall'irregolare notifica di un atto giudiziario a mezzo posta, irregolarità addebitata alla responsabilità di un'agente postale, per il contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 (tutela dei diritti) della Costituzione della Repubblica Italiana.

Sospende il presente giudizio.

Alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 03.06.2004
Depositato in Cancelleria

Giudice di pace, Fabrizio Genovesi